

n. r.g.a.c.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PADOVA  
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa da:

*Parte 1* (C.F. *C.F. 1* ), con il patrocinio degli  
avv.ti

ATTORE OPPONENTE

contro

*Controparte 1* (C.F. *P.IVA 1* e, per essa, quale  
mandataria, *Controparte\_2* con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTA OPPOSTA

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente per l'udienza tenutasi con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. in data 16 maggio 2024.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

*Controparte\_1* e per essa, quale mandataria, *Controparte\_2* (già *CP\_3*, ha agito in via monitoria nei confronti del fideiussore *Pt\_1* [...] domandando il pagamento della somma di euro 888.873,09, quale credito residuo derivante dal mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla debitrice principale *CP\_4* [REDACTED] in data 23 maggio 2000.

Tale credito era stato poi ceduto dalla banca mutuante a *CP\_1* nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. 130/1999 e art. 58 TUB.

Notificato il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], *Pt\_1* [...] proponeva opposizione, eccependo da un lato, il difetto di legittimazione attiva della mandataria *Controparte\_2* per violazione dell'art. 115 TULPS e della l. 130/1999 in punto di autorizzazioni necessarie per il recupero dei crediti; dall'altro lato, la carenza di titolarità del credito in capo a *CP\_1* non essendoci prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa.

Eccepiva, inoltre, l'insussistenza del credito monitorio, essendo privi di valore probatorio sia l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in mancanza di sottoscrizione da parte di un dirigente di banca, sia l'attestazione notarile di autenticità della lista sofferenze delle posizioni contrattuali tratta dal sistema della banca mutuante.

L'opponente eccepiva altresì:

- la nullità totale o comunque parziale della fideiussione in ragione della violazione della

normativa *antitrust* di cui alla l. 287/1990, nella parte in cui vi era medesimezza di contenuto tra la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. e l'art. 6 di cui al modello ABI 2003 oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;

- la decadenza della banca mutuante dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
- la nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo, nella parte in cui non prevedeva la specificazione del tasso di interesse moratorio, né conteneva l'individuazione del relativo criterio di calcolo.

L'opponente, in subordine, deduceva la violazione da parte della mutuante del canone di buona fede e correttezza, atteso che la stessa aveva azionato per la prima volta la fideiussione prestata dal *Pr 1* solamente nel 2021 e, dunque, a distanza di anni dal consolidamento dell'inadempimento della debitrice principale, avvenuto dapprima con l'ultimo pagamento delle rate del mutuo (gennaio 2007) e poi con l'apertura della procedura fallimentare nella quale si era insinuata la mutuante nel dicembre 2013.

Per tali ragioni, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva la convenuta opposta, spiegando le seguenti difese:

- affermava la legittimazione attiva di *CP 2*  
[...]  
ad agire per il recupero giudiziale dei crediti in forza del mandato ricevuto da parte di *CP 1*
- affermava, altresì, di essere titolare del credito ceduto dalla banca mutuante, attesa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del portafoglio crediti, tra i quali era agevolmente individuabile anche quello oggetto di causa;
- evidenziava, inoltre, che il credito monitorio era provato dalla certificazione notarile della lista sofferenze estratta dal sistema della banca mutuante, cui si aggiungeva l'estratto conto e il piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa depositato nel presente giudizio;

- affermava la validità della fideiussione, in quanto essa doveva considerarsi specificamente prestata dall'opponente per il mutuo ipotecario oggetto di causa e, dunque, non violativo della disciplina anticoncorrenziale richiamata dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, riferito alle sole fideiussioni *omnibus*;
- affermava, poi, la validità della clausola contrattuale di individuazione delle modalità di determinazione del tasso di interesse moratorio del mutuo;
- rilevava, infine, la genericità della contestazione dell'opponente in punto di violazione del canone di buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Per tali motivi, la convenuta opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con concessione della provvisoria esecuzione.

Con ordinanza del 31 luglio 2022, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.

Visto l'esito negativo della mediazione e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 27 ottobre 2023 il Giudice invitava le parti a prendere posizione sulla qualifica di consumatore dell'opponente e sull'eventuale natura abusiva della clausola ex art. 1957 c.c.

Depositata le note difensive autorizzate in punto di applicabilità della disciplina consumeristica e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva infine fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

\*

## **1. Sulla legittimazione attiva della mandataria [...]**

*CP\_2*

1.1. Va preliminarmente evidenziata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente di difetto di

legittimazione attiva di *Controparte\_2*  
mandataria di *CP 1* per il recupero del credito  
oggetto di causa.

1.2. Risulta, in primo luogo, infondata la dedotta violazione dell'art. 115 TULPS che prescrive l'autorizzazione del Questore per lo svolgimento di attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi.

L'iniziativa di *CP 2* si è, infatti, svolta in via giudiziale con la rappresentanza di *CP 1* nel procedimento monitorio modalità che la norma del TULPS citata non vieta espressamente, essendo la licenza del Questore specificamente richiesta solo per l'attività di recupero crediti stragiudiziale - e in forza di apposita procura conferita dalla stessa convenuta opposta (con potere di compiere «tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti di cui la Mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo», cfr. doc. 2 opposta).

Sotto tale primo aspetto, dunque, la contestazione dell'opponente è infondata.

1.3. Quanto, poi, alla dedotta carenza di legittimazione per mancata iscrizione di *CP 2* nell'albo dei soggetti autorizzati alla riscossione dei crediti ai sensi dell'art. 106 TUB, va osservato che la stessa agisce in qualità di *special servicer* delegata dal soggetto *master servicer* (ossia il soggetto responsabile del recupero dei crediti con compiti di natura regolamentare e iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB) allo svolgimento di attività strettamente operative e finalizzate alla gestione della riscossione dei crediti.

Come, infatti, indicato nel parere della Banca d'Italia prodotto sub doc. 2 dall'opponente, si sono affermate prassi di distinzione tra il *master servicer*, quale

«soggetto vigilato e responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99» e lo special servicer quale «operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto» (cfr. doc. 2 citato).

Nel caso di specie, il master servicer inizialmente individuato in Gazzetta Ufficiale ( *Controparte\_5* [...] ) incaricato alla riscossione dei crediti, in quanto banca iscritta all'albo ex art. 106 TUB, è stato poi sostituito da un nuovo master servicer individuato da *Controparte\_6* *Controparte\_7* [...] (cfr. doc. 3 opposta), anch'essa iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, la quale ha a sua volta individuato, mediante apposita procura, *CP\_2* quale special servicer. Una volta, dunque, indicato il master servicer (quale soggetto vigilato dalla Banca d'Italia ed iscritto all'albo ex art. 106 TUB), lo stesso parere della Banca d'Italia non impedisce che possa successivamente essere delegata la sola attività di recupero ad uno special servicer (quale è appunto *CP\_2* ), posto che nel citato parere non vi è specificazione della natura dell'attività di recupero - che dunque può essere tanto giudiziale, quanto stragiudiziale, previa autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 115 TULPS solo per quest'ultima attività - rimanendo il master servicer quale soggetto responsabile della gestione del credito.

In ogni caso, va sottolineato che «Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel

menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (Cass. 7243/2024).

Le considerazioni di cui sopra consentono, dunque, di superare la questione della mancata iscrizione di CP 2 nell'albo ai sensi dell'art. 106 TUB.

1.4. Per quanto riguarda, infine, il contenuto della procura prodotta dall'opposta sub doc. 2, non è dirimente il fatto che la stessa sia stata data da CP 1 a CP 2 quando questa era già stata conferita al medesimo soggetto da parte di Controparte\_7 [...] quale master servicer (individuato da CP 1 in sostituzione di <sup>Cont</sup>), posto che quest'ultima si era limitata a nominare CP 2 quale special servicer, rimanendo in capo a CP 1 quale titolare del credito, il potere di conferire al soggetto così individuato apposita procura, anche al fine di agire in giudizio.

Nella procura conferita da CP 7 a CP 2 è, infatti, previsto che «con il consenso della Società, il Controparte\_9 ha nominato CP 3 (lo Parte 2 quale soggetto incaricato dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti» (avendo poi CP 3 [...] cambiato denominazione in Controparte\_2 cfr. doc. 3 opposta). Tale società, come emerge dalla procura sub doc. 3 prodotta dall'opposta, risulta essere CP 1 il cui consenso prestato ha appunto abilitato Controparte\_7 ad individuare quale special servicer Controparte\_2

Sempre in tale procura è, altresì, specificato che «la Società intende, quindi, conferire idonea procura allo Parte 2 al fine di consentire allo stesso di porre in essere, in nome e per conto della Società stessa, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso nell'ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai Crediti e agli ulteriori crediti di cui la Società sarà titolare in conseguenza della predetta attività (i "Crediti

Ulteriori"), in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto i Crediti nonché i Crediti Ulteriori ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo relativo ad essi» (cfr. doc. 3 opposta). Ciò conferma che la procura conferita da CP\_7 a CP\_2 comprende anche l'autorizzazione della società titolare del credito (CP\_1 a porre in essere gli adempimenti necessari per il recupero dei crediti.

1.5. Alla luce di quanto sopra, CP\_2 è pertanto legittimata ad agire per la riscossione del credito oggetto di causa.

**2. Sulla titolarità del credito della cessionaria CP\_1 e sulla qualifica di master servicer di Controparte\_7**

2.1. Va poi affermata la titolarità del credito monitorio in capo all'opposta CP\_1 quale cessionaria del portafoglio crediti originariamente di proprietà di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. di cui all'estratto della Gazzetta Ufficiale (doc. 1 opposta).

2.2. Quanto alla validità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a provare la cessione del credito controverso, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n.

15884)» (Cass. 5617/2020; cfr. in conformità anche Cass. 22151/2019)

In particolare, «è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. 31118/2017).

**2.3.** Nel caso di specie, emergono elementi per sostenere che tra i crediti ceduti rientri anche il credito in esame, poiché deriva da contratto di mutuo concluso in data 23 maggio 2000 e sono specificati, nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, la tipologia di contratto dal quale deriva il credito ceduto e il periodo nel quale è sorto (cessione di crediti derivanti «da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2017» cfr. doc. 1 opposta). Ciò si ritiene sufficiente anche in caso di operazione di cartolarizzazione del credito, posto che l'art. 4 della legge 130/1999 richiama espressamente l'art 58 TUB.

La circostanza, quindi, che l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non implica di per sé che le relative indicazioni non rispecchino quelle contenute nell'atto di cessione non prodotto in giudizio, per la cui validità non è necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente alla luce della giurisprudenza sopra richiamata - che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.

**2.4.** Per quanto riguarda, poi, l'asserita mancata

emissione dei titoli da parte della cessionaria  
CP\_1 quale presupposto di validità dell'operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. 130/1999 (che prevede la costituzione di società veicolo, le quali provvedono all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente e successivamente al recupero dei crediti acquistati, nonché al rimborso dei titoli emessi mediante la provvista conseguita), va evidenziato che tale carenza rileva, al più, sul piano dei poteri sanzionatori in capo alle competenti autorità di vigilanza, ma non esclude di per sé il valido trasferimento del credito dalla banca cedente a

CP\_1 .

Sul punto, la giurisprudenza già richiamata ha stabilito che *«in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); - in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali; - conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione*

della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"» (Cass. 7243/2024 citata).

Da quanto sopra, discende che l'eventuale condotta difforme della cessionaria, consistente nella mancata emissione dei titoli per la cartolarizzazione non inficia la validità del contratto di cessione dei crediti intervenuto tra la banca cedente e *CP 1* [...], ma rileva, al più, sul piano meramente amministrativo delle regole stabilite in ambito bancario per la regolarità degli adempimenti riguardanti le operazioni finanziarie.

**2.5.** Accertato, dunque, che l'eventuale mancata emissione di titoli cartolarizzati non inficia la validità della cessione dei crediti a *CP 1* cessione che deve intendersi valida e notificata al debitore ceduto mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la stessa risulta titolare del credito oggetto di causa, nonché legittimata ad azionarlo, salvo la possibilità di conferire idonea procura (come in effetti avvenuto) a soggetti terzi per il recupero giudiziale del credito medesimo.

### **3. Sulla prova del credito monitorio.**

**3.1.** Quanto, poi, alle contestazioni dell'opponente in punto di carenza di prova scritta del credito monitorio, come già osservato nell'ordinanza del 31 luglio 2022, esse risultano superate dal deposito del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento (doc. 5 opposta) e dalla prova dell'erogazione della somma oggetto di finanziamento (docc. 8-10 opposta), spettando all'opponente dare prova della restituzione di un importo maggiore di quello invece richiesto in via monitoria.

**3.2.** Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta essere stato assolto da parte dell'opponente, il quale non ha prodotto alcun documento giustificativo né del puntuale pagamento delle rate del finanziamento di cui l'opposta ha contestato l'inadempimento, né tantomeno del versamento di un importo superiore a quello spettante alla cessionaria.

3.3. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il credito oggetto di causa.

#### **4. Sulla qualifica di consumatore dell'opponente.**

4.1. Va poi esclusa la qualifica di consumatore dell'opponente, il quale ha affermato l'applicabilità della disciplina consumeristica in ragione del fatto che, al momento della prestazione della fideiussione, egli deteneva una marginale partecipazione nella compagine sociale della debitrice principale [REDACTED] [REDACTED] (pari a 2.750 azioni, ossia l'11% del capitale sociale, cfr. docc. 8 e 9 allegati alle note autorizzate del 16 novembre 2023).

Sul punto, va evidenziato che *«nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata»*, da ciò derivando che *«il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito»* (Corte di Giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, *Per\_1* ; 14 settembre 2016, C-534/15, *Per\_2* , citata in Cass. 5868/2023).

4.2. Nel caso di specie, sussiste un collegamento funzionale tra l'opponente e la società debitrice in favore della quale egli ha prestato fideiussione, tale da escludere la qualifica di consumatore del garante.

In particolare, tale collegamento è rappresentato dal contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto dall'opponente in data 30 novembre 1999 (dunque pochi mesi prima della fideiussione prestata contestualmente alla concessione del mutuo nel maggio 2000) con la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (doc. 3 note autorizzate opposta del 20 novembre 2023), in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società affittuaria [REDACTED] [REDACTED] (doc. 2 note autorizzate opposta), con l'impegno di esercitare *«l'attività di*

cui al ramo di azienda sotto la propria denominazione sociale accompagnata dalla dizione "prodotti [REDACTED] e deve gestire l'azienda stessa senza modificarne la destinazione. La Società potrà altresì usare in modo non esclusivo i marchi di proprietà nonché gli stampi e le matrici» per un periodo di cinque anni prorogabili (cfr. pag. 2 doc. 3 note autorizzate opposta)

**4.3.** Da quanto sopra, emerge la stretta connessione tra l'interesse dell'opponente a prestare fideiussione in favore della locatrice del ramo di azienda [REDACTED] e gli interessi riguardanti la società di cui egli era legale rappresentante. Tale interesse, in particolare, è ampiamente convergente con quello della società debitrice garantita, posto che di fatto la [REDACTED] si era obbligata ad esercitare una porzione del ramo di azienda concesso in godimento dalla [REDACTED] utilizzando le stesse risorse della società locatrice e svolgendo tale attività presso gli stessi locali di quest'ultima, il che induce ad escludere la qualifica di consumatore dell'opponente al momento della concessione della fideiussione.

Gli interessi del *Pt 1* infatti, non possono avere natura meramente privata, posto che egli era su più fronti coinvolto nelle vicende della compagine sociale della debitrice garantita (partecipazione sociale, seppur marginale, nella [REDACTED] [REDACTED] ed esercizio del ramo di azienda con utilizzo degli stessi mezzi e presso i medesimi locali ove aveva luogo l'attività della società locatrice).

La prestazione della fideiussione è, dunque, avvenuta in un contesto nel quale l'opponente era a conoscenza della situazione economica della mutuataria garantita ed egli contribuiva all'esercizio dell'attività imprenditoriale della debitrice principale tramite la gestione del ramo di azienda concesso in godimento alla Solaris, società amministrata e rappresentata dall'opponente stesso.

**4.4.** A ciò si aggiunga che la stipula del contratto di affitto di ramo di azienda è avvenuta nel novembre 1999, dunque pochi mesi prima della concessione del

mutuo ipotecario alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e della prestazione della fideiussione avvenuta con atto del 23 maggio 2000. La vicinanza temporale tra i due contratti e il coinvolgimento pregnante dell'opponente in entrambi i rapporti (affittuario di azienda da un lato; socio minoritario e fideiussore dall'altro lato), confermano la sussistenza di uno stretto collegamento funzionale tra gli interessi dell'opponente, di natura chiaramente professionale, e quelli della società debitrice garantita.

**4.5.** In definitiva, va esclusa la qualifica di consumatore dell'opponente.

**5. Sull'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI del 2003. Infondatezza.**

**5.1.** Va poi evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di nullità totale o parziale della fideiussione prestata dall'opponente per conformità allo schema ABI del 2003.

**5.2.** In primo luogo, non vi è medesimezza tra il modello ABI del 2003 censurato dalla Banca d'Italia e la fideiussione rilasciata dall'opponente. La garanzia da questi prestata costituisce infatti ipotesi di fideiussione specifica, cui non può essere estesa la sanzione di nullità in relazione alla fattispecie di contrarietà alla disciplina *antitrust* delle fideiussioni *omnibus* "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale del 2003 (Cass. 29810/2017). Il provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia, che tale intesa ha accertato e sanzionato, ha avuto ad oggetto il modello ABI del 2003 di fideiussione *omnibus*. Tale modello è stato effettivamente adottato negli anni compresi tra il 2003 ed il 2005, ad opera della associazione bancaria: in relazione a tale periodo, il provvedimento della Banca d'Italia ha certamente efficacia di prova privilegiata circa la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale.

**5.3.** In relazione, invece, alle fideiussioni specifiche, non vi è alcun elemento per affermare che vi sia stata un'intesa anticoncorrenziale, non sussistendo nemmeno alcun modello di fideiussione specifica, uniformemente adottato dagli operatori del

settore.

La sussistenza di un modello di fideiussione specifica, adottata in funzione limitativa della concorrenza da parte dell'associazione di categoria, non è del resto stata dedotta da parte dell'opponente; né questi ha dedotto ulteriori elementi probatori atti a far ritenere sussistente un'intesa anticoncorrenziale, non essendo a tal fine sufficiente l'apodittico riferimento al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, il quale ha avuto ad oggetto diversa tipologia di fideiussione, adottato in un modello di garanzia *omnibus* del 2003 dell'associazione di categoria.

Alla luce di quanto sopra, non può dunque essere applicata alla fideiussione specifica in esame la sanzione della nullità, comminata unicamente per le fideiussioni *omnibus*.

**5.4.** Va infine evidenziato che la fideiussione prevista dall'art. 5 lett. b) del contratto di mutuo ipotecario oggetto di causa è stata rilasciata con atto pubblico notarile e non su modulo proveniente dalla banca creditrice, il che esclude in radice la fondatezza della doglianza circa la sussistenza di conformità della fideiussione in esame al modello ABI del 2003.

**6. Sull'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Infondatezza.**

**6.1.** Esclusa, dunque, la medesimezza di contenuto tra lo schema ABI del 2003 e la fideiussione specifica rilasciata dal *Pt 1*, risulta conseguentemente valida la clausola di deroga alla decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria di cui all'art 1957 c.c.

Posto, infatti, che trattasi di fideiussione specifica rilasciata da un soggetto in relazione al quale è stata peraltro esclusa la qualifica di consumatore, la clausola in parola risulta validamente pattuita.

**6.2.** La banca mutuante è pertanto abilitata ad esercitare le proprie ragioni creditorie anche oltre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale, il che conferma la legittimità dell'azione monitoria promossa da *CP 1* quale cessionaria del credito.

6.3. L'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente è dunque infondata.

**7. Sulla nullità della clausola di individuazione degli interessi moratori e sulla violazione del canone di buona fede. Infondatezza.**

7.1. Risulta parimenti infondata la contestazione dell'opponente in punto a indeterminatezza degli interessi di mora, posto che dal testo dell'art 9 del capitolato delle condizioni generali di contratto si evince che questi sono pattuiti nella misura di 4 punti annui in aggiunta al tasso previsto per gli interessi corrispettivi, così escludendo qualsivoglia incertezza in ordine al parametro di riferimento per il calcolo dei suddetti interessi.

7.2. Del pari, risultano generiche le contestazioni in punto ad anatocismo e superamento del tasso soglia usura, non avendo l'opponente allegato e provato l'illecita applicazione di tassi di interesse usurari, in assenza di un articolato di istanze istruttorie dirette all'accertamento tecnico dell'effettivo tasso applicato, posto che la richiesta di espletamento della consulenza tecnica formulata nella seconda memoria istruttoria di parte opponente è stata circoscritta all'accertamento del calcolo dei soli interessi moratori.

7.3. Infine, la lamentata violazione del principio di correttezza e buona fede della banca nell'attivazione delle proprie pretese creditorie sconta un'insuperabile genericità ed è peraltro smentita dall'accertamento dell'infondatezza dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che consente alla banca mutuante di procedere al recupero del credito anche oltre il termine semestrale stabilito dalla norma in parola.

**8. Conclusioni e spese di lite.**

In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

L'opponente è, dunque, condannato al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta opposta, secondo il principio della soccombenza.

La liquidazione delle spese di lite è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e

seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino ad euro 1.000.000,00, entro i limiti della nota spese depositata dalla convenuta opposta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. ██████████ emesso dal Tribunale di Padova in data 9 dicembre 2021 in favore di ██████████ *Controparte 1* e lo dichiara definitivamente esecutivo.
3. CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro ██████████ per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci, se dovute.

Così deciso in Padova, in data 24 settembre 2024

Il giudice  
Alberto Stocco